

Allegato "A"

STATUTO

CASAFOX ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione culturale musicale senza scopo di lucro denominata "CasaFox". L'Associazione ha sede a Cologno Monzese, l'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni. L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apartitico e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, e gratuità delle cariche associative. Ha lo scopo di diffondere la cultura musicale in genere promuovendo iniziative di animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, nell'ambito principalmente del proprio territorio, la conoscenza dell'arte musicale fra i cittadini.

L'Associazione si propone di attuare rassegne musicali ed artistiche in genere, principalmente nel territorio regionale d'appartenenza, dando vita ad una scuola artistico - musicale, istruendo allievi, per divulgare la conoscenza della musica in genere e per creare momenti di ritrovo e aggregazione.

L'associazione si propone altresì la diffusione della cultura musicale



attraverso ogni mezzo di divulgazione quali TV, Radio, WEB, promuovendo le tecniche di comunicazione, rappresentazione, informazione ed approfondimento culturale in ogni settore delle scienze umane e sociali, anche attraverso momenti di aggregazione, sostenendo e promuovendo iniziative, anche di altre associazioni, con obiettivi benefici.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

L'Associazione, al suo interno, potrà costituire gruppi artistico – musicali – culturali, potrà partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

- istituire e gestire corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei

cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro interessati

allo studio e alla pratica della musica;

- svolgere manifestazioni, esibizioni vocali e strumentali;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative anche attraverso attività commerciali occasionali come ad esempio le prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva, ecc. eventualmente da esercitarsi in futuro, allo scopo di reperire liquidità o di farsi conoscere.

Art. 3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- A) quote associative ordinarie;
- B) quote associative supplementari o straordinarie;
- C) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- D) erogazioni liberali e oblazioni;
- E) contributi di enti pubblici e privati;
- F) rimborsi derivanti da convenzioni;
- G) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- H) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;

l) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4. Associati

Possono far parte all'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i regolamenti interni.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei Probiviri.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. Sono associati ordinari tutti gli altri.

Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri; la disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, se l'associato non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- c) per esclusione, deliberata dall'Assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
- d) morosità nei pagamenti delle quote associative;
- e) comportamento indegno.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati



Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6. Emblema

L'Associazione ha il seguente emblema:



Art. 7. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive.

Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo

annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art. 8. organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se l'Assemblea degli associati ne decide la nomina;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9. Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmando insieme al Presidente.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli

associati.

L'Assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti se previsto e degli altri eventuali organi dell'associazione qualora individuati dai regolamenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell'Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 10. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno tre membri nominati dall'Assemblea, che ne determina il loro numero e nomina il Presidente.

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e dimissione degli associati;
- b) stabilire le norme di funzionamento dei gruppi musicali e le norme di comportamento dei musicisti operanti all'interno dei gruppi musicali stessi;
- c) adottare provvedimenti disciplinari;
- d) compilare il rendiconto contabile;
- e) fissare la quota ordinaria di ammissione;
- f) stabilire eventuali quote suppletive;
- g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario;
- h) nominare comitati o commissioni interne;



i) gestire l'ordinaria amministrazione;

j) assumere personale dipendente;

k) stipulare contratti di collaborazione;

l) conferire mandati a professionisti;

m) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione;

n) sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti;

o) sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;

p) redigere il regolamento al fine della gestione interna dei gruppi musicali, compresi i requisiti indispensabili per accedere ai gruppi stessi;

Le cariche di consigliere sono gratuite. All'interno del Consiglio direttivo vengono nominati il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Viene inoltre nominato Direttore musicale, al quale spetta la direzione dei gruppi musicali ed il Direttore artistico, al quale spetta la gestione delle altre attività dell'ente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio direttivo, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto

della loro nomina.

Art. 11. Collegio dei Revisori dei Conti

Se l'Assemblea ritiene necessario nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, i membri vengono eletti tra coloro, anche non soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale. Se nominato, il Collegio è composto di tre membri.

L'Assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente.

I revisori vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

I revisori vigilano sull'operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell'Associazione e abbiano, quale fine, l'esercizio delle funzioni istituzionali.

I revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca; al termine di ogni riunione, i revisori redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

Il primo Consiglio dei Revisori dei Conti, viene eventualmente nominato in occasione della prima Assemblea degli associati.

Art. 12. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per tre anni e si compone di tre membri, che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio, con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli associati e degli altri organi dell'associazione, nonché di dirimere eventuali controversie che

dovessero sorgere tra associati ovvero tra associati e organi dell'associazione ovvero tra associati e terzi, escluse quelle che per legge competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'assemblea degli associati.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria, irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio direttivo, che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Consiglio dei Probiviri, decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 13. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31.12 di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2019.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Art. 14. Fondo comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 15. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 17. Modifiche allo statuto e scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in sede straordinaria.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi:

- impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati, indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra Associazione con finalità analoghe.

Art. 18. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia di Associazioni e Persone giuridiche private.

Cologno Monzese, 10 dicembre 2018

